

RASSEGNA di **GIURISPRUDENZA CIVILE 2025**

per le prove di **magistrato, avvocato**
e dei **concorsi superiori**

II EDIZIONE
2025

 NeldirittoEditore

17.

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mutamento della domanda.

(Cass., Sez. un., 15 ottobre 2024, n. 26727)

1. L'inquadramento.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'azione di impugnativa nei confronti del decreto ingiuntivo, ma un **giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio**, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

Dunque, si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Dal momento che esso è generato da un'altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma, la dottrina ha valorizzato tale legame di "prosecuzione" con il procedimento monitorio e la specialità che da esso deriva.

Questa lettura, dunque, suggerisce che il giudizio di opposizione non possa rientrare *tout court* in quello ordinario, dovendosi valorizzare la particolare natura e conformazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Occorre indagare se tale specialità si estenda anche alle **domande alternative** a quelle introdotte in via monitoria.

2. La questione controversa.

Si è registrato un recente contrasto giurisprudenziale circa la proponibilità, da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, **di domande alternative a quelle introdotte in via monitoria**.

■ **2.1. Il primo orientamento.**

Secondo una prima impostazione, nel giudizio ordinario di cognizione instaurato mediante la proposizione della domanda di adempimento contrattuale, quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento riveste **carattere di novità**, e se ne esclude pertanto la proponibilità, a fronte di una condotta difensiva del convenuto articolatasi nella mera proposizione di eccezioni.

Infatti, si osserva, la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono interscambiabili, non costituendo articolazioni di un'unica matrice, ma riguardano diritti per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, **i quali divergono tra loro**.

Nel primo caso, infatti, l'attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell'utilità della prestazione, che sono

privi di rilievo nel rapporto contrattuale.

La sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra, pertanto, la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile (*Cass. civ., Sez. III, ord. 10 marzo 2021, n. 6579*).

■ 2.2. Il secondo indirizzo.

Secondo diversa impostazione, patrocinata da *Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015 n. 12310*, occorre riconoscere la possibilità di modificare, nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c. (*ratione temporis* vigente), la domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di accertamento dell'intervenuto effetto traslativo.

Infatti, la modificazione della domanda può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (*petitum* e *causa petendi*), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Tale rimediazione è giustificata dai seguenti argomenti: l'art. 183 (oggi 171-ter) c.p.c. non prevede un esplicito divieto di domande nuove comparabile a quello di cui all'articolo 345 c.p.c.; l'essenza delle modificazioni consentite dalla stessa disposizione, ravvisabile non nella loro impossibilità di incidere sugli elementi identificativi della originaria domanda, bensì nella sostituzione di questa da parte delle domande modificate, che ne costituiscono alternativa; la conseguente, implicita rinuncia alla domanda originaria.

3. Interviene Cass., Sez. un., 15 ottobre 2024, n. 26727.

A dirimere il contrasto interpretativo interviene *Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26727*.

La Suprema Corte osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione, da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di domande alternative a quelle introdotte in via monitoria è **ammissibile** se tali domande trovano il loro fondamento nel **medesimo interesse** che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione di pagamento.

A tale conclusione il Collegio perviene attraverso cadenze argomentative simili a quelle *Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015 n. 12310* e, successivamente, di *Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404*: entrambe le pronunce, infatti, valorizzano l'identità della **vicenda sostanziale dedotta in giudizio**.

La Corte ricorda che entrambi gli arresti citati si riferivano a cause instaurate con l'ordinario atto introduttivo, ed i casi consistevano nella introduzione di una domanda alternativa rispetto a quella originaria, avvenuta non nel contraddittorio orale dell'udienza ex art. 183 c.p.c., **bensì nella prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis** vigente.

Tuttavia, a giudizio della Corte, non è più sostenibile un'interpretazione restrittiva rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è comunque un giudizio ordinario, pur in

“prosecuzione” del giudizio monitorio, così come precisato da *Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2022, n. 927*.

Nel contesto di tale rito speciale, la parte opposta potrebbe presentare domande riconvenzionali, come un convenuto “integralmente tale” (secondo l’espressione utilizzata dalla Corte), fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 183, co. 6, n. 1 c.p.c.

Ambedue le parti possono fruire, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., della facoltà di incrementare la regudicanda, evincibile dell’art. 104 c.p.c., per cui contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché siano osservate le disposizioni in tema di competenza per valore. Dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non deriva, a ben vedere, alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del *thema decidendum*, come se (colui che diventerà) l’opposto le avesse esaurite nella fase monitoria.

Per la Corte, dunque, nella comparsa di costituzione l’opposto, convenuto sostanziale, è comunque legittimato a proporre non solo domande riconvenzionali, ma altresì domande che, secondo la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite, **rientrano nell’area sostanziale sottesa alla domanda originaria**, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.

In attuazione del canone di correttezza e buona fede di cui all’art. 88, co. 1, c.p.c., chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’ultima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.

Sarà comunque ammissibile l’utilizzo della memoria ex art. 183 c.p.c. quando la condotta difensiva dell’opponente si avvalga della facoltà di modificazione della domanda **posteriormente all’atto di citazione in opposizione**, cosicché l’opposto possa esercitare a sua volta il medesimo diritto attraverso la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.

4. La sentenza.

[...]

4. Occorre, *in primis*, identificare precisamente il contenuto delle questioni sottoposte nell’ordinanza interlocutoria.

4.1 Il collegio rimettente osserva anzitutto che, «nell’escludere l’ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, la sentenza impugnata richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per l’effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall’opponente, si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione (eventuale) di una *reconventio reconventionis*» - in effetti, la sentenza impugnata si rapporta solo implicitamente alla giurisprudenza di legittimità laddove qualifica inammissibili le domande dell’appellante di cui agli articoli 1337 e 2041 c.c. in quanto «non... conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali» -.

L’ordinanza interlocutoria prosegue indicando recente giurisprudenza in tal senso (Cass. sez. 3, ord. 10 marzo 2021 n. 6579, Cass. sez. 2, 25 febbraio 2019 n. 5415 e Cass. sez. 1, 22 giugno 2018 n. 16564) e